

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 390

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FONTANA Giovanni Angelo, TANI,
INNOCENTI, LADU, GENOVESE e DI NUBILA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1992

**Ordinamento della professione di assistente sociale e
istituzione dell'albo professionale degli assistenti sociali**

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende ordinare, regolare e tutelare una professione che, presente in Italia da oltre cinquanta anni, è divenuta sempre più uno strumento indispensabile in una società complessa come la nostra. Dalle prime leggi che adombravano il futuro stato sociale alle ultime leggi sulla riforma carceraria e sulla droga lo Stato italiano, così come gli altri Paesi europei ed *extra* europei, ha sempre più basato la propria opera di prevenzione e recupero sulla professione degli assistenti sociali.

La figura dell'assistente sociale è la più antica nel campo dell'assistenza e dei servizi sociali, la prima che ha praticato il lavoro sociale con metodo scientifico, che

ha favorito lo sviluppo della scienza sociale in un contesto molto difficile, riuscendo di fatto a imporre la propria specificità professionale.

Con lo sviluppo delle scienze sociali e il loro assorbimento nel tessuto sociale italiano, con le innovazioni legislative e le trasformazioni organizzative, l'assistente sociale ha raggiunto una capacità di penetrazione tale che non vi è area di disagio o problema sul quale non sia chiamato ad intervenire. Del resto le numerose leggi nazionali e regionali sull'assistenza, sull'affidamento e l'adozione, sulla tutela della maternità e infanzia, sulle tossicodipendenze, sulla carcerazione, e da ultimo, la prossima legge sul

riordinamento del Servizio sanitario nazionale, hanno sancito la necessità di questa figura professionale che possiede una visione della realtà sociale globale e unitaria, visione che caratterizza anche il suo approccio alle persone ed ai problemi.

L'assistente sociale si trova sempre in prima linea e alla «porta del cittadino», a far da tramite fra istituzione e utente, a collegare il mondo vitale del singolo e il mondo sociale più in generale, a mantenere un equilibrio difficile in un sistema di *welfare* come quello italiano che non ha un preciso modello di riferimento essendo di volta in volta «residuale», «istituzionale» o «totale» e immerso in una realtà che si presenta estremamente difforme per la presenza di zone, nel Paese, che offrono servizi sufficienti ed efficienti e zone con gravi carenze di servizi e massiccia presenza di bisogni.

Il decentramento dei servizi, quindi la loro territorializzazione, ha posto il problema della organizzazione e direzione dei servizi sociali che non possono più essere affidati - come nel passato - a figure estranee alla realtà e all'esperienza del servizio sociale professionale.

Il lavoro sociale infatti comprende non solo il processo di aiuto all'utenza ma anche le funzioni di organizzazione e gestione delle risorse istituzionali, la promozione e lo sviluppo delle risorse del territorio e dunque la Direzione dei servizi sociali. Il servizio sociale professionale è un'attività che non soltanto ha una sua chiara ed evidente specificità ma anche una razionalità scientifica (essendo applicazione oggettiva di principi e strumenti metodologici), un corpo sistematico di conoscenze teoriche e un procedimento metodologico riconoscibile oltre ad una autorità professionale e sociale che si fonda sulle competenze tecnico-professionali connesse alla funzione che ricopre, sulle istituzioni le quali affidano all'assistente sociale un mandato sociale.

Ora, rispetto ad una presenza dell'assistente sociale nel campo dei servizi sociali fino a qualche tempo fa quasi esclusiva, si registra l'inserimento di nuove professioni sociali che intervengono tutte su uno stesso problema o area di bisogni.

Per questi motivi occorre definire chiaramente finalità e funzioni della professione dell'assistente sociale, istituendo albo e ordine professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Professione di assistente sociale)

1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

2. Sono compiti dell'assistente sociale la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la direzione dei servizi sociali.

3. La professione di assistente sociale può essere esercitata nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione)

1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale.

2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

Art. 3.

*(Istituzione dell'albo
e dell'ordine degli assistenti sociali)*

1. È istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi alla istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.

Art. 4.

(Norme regolamentari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per gli affari sociali, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo e sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine degli assistenti sociali, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.